

SENT. FALL. N° 56/2012

e.p. N° 2/2012

CRON. N° 4765/12

REP. N° 836/12

Repubblica Italiana

Tribunale di Salerno
In nome del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI SALERNO, 3^a sezione civile – sez. fallimentare, riunito in camera di consiglio con la presenza dei magistrati:

dott. Salvatore Russo	Presidente rel.
dott.ssa Maria Elena Del Forno	Giudice
dott. Alessandro Brancaccio	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Occorre, innanzi tutto, osservare che, sulla base dei dati addotti dal commissario giudiziale e degli accertamenti esperiti, si riscontra la insussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo " s.a.s. CAM di ~~XXXXXXXXXXXX~~ " ai sensi dell'art. 173 3^a comma L.F.

Il piano proposto si fonda prevalentemente (per oltre il 90%) su posizioni creditorie, di cui, in buona parte, si palesa la problematicità e difficoltà di realizzazione. Per alcune, infatti, i crediti non appaiono fondati su fatti costitutivi certi (crediti verso Pro-Metal Arredi s.r.l. – E. 217.000 e ditta ~~XXXXXXXXXXXX~~ – E. 133.371) in quanto già regolati per quanto di ragione e discendenti da pretese esulanti dal tenore dei S.A.L. dei lavori effettuati sottoscritti in contraddittorio, ma non adeguatamente documentate, tanto più che il contenzioso con la Pro-Metal si è definito con la revoca del decreto monitorio conseguito dalla CAM (per importo di gran lunga inferiore a quello figurativamente preteso) e aggravio di spese di giudizio, con obbligo di restituzione di quanto percepito in eccedenza in forza della provvisoria esecutività del decreto. Gli altri crediti verso clienti anteposti appaiono di impossibile realizzazione integrale per conclamata incapienza dei debitori (s.r.l. Sian – E. 33.900) oppure, in quanto non riconosciuti dalle controparti e mai reclamati ed azionati dalla CAM (anche per importi considerevoli : in particolare il credito verso s.r.l. M.D.C. per E. 269.072 e verso s.r.l. Mercati Italia per E. 496.357), postulano l'avvio di azioni di recupero comportanti ulteriori spese non previste ed il sicuro sforamento del termine di ventiquattro mesi indicato in piano per il realizzo, comunque problematico per le condizioni patrimoniali delle controparti, ovvero sono compensati da controcrediti del debitore (credito verso s.r.l. Gestioni Commerciali per E.

37.600). Al riguardo va , anche , evidenziato , che , per alcuni di tali debitori figurativi , si riscontrano situazioni di collegamento societario , personale o logistico (per unicità della relativa sede legale ed operativa) con la s.a.s. CAM , contraddistinte da reciproci accrediti e addebiti per intrecci di anticipazioni e finanziamenti , idonee ad enfatizzare , per la relativa complessità , le contestazioni alla integralità dei crediti anteposti .

In relazione ai crediti commerciali , si osserva che gli effetti rilasciati dalla società Legnami Parziale (E. 920.000) sono in buona parte scadenti oltre il termine di ventiquattro mesi previsti in piano ; che il credito verso la collegata s.r.l. Cogemal (E. 4.631.894) , per il caso di insuccesso della procedura concordataria inscenata da quest'ultima , si palesa aleatorio quanto meno nella percentuale realizzabile nonché nella sua effettiva consistenza , tenuto conto del tenore delle scritture contabili sulle quali esso si fonda e della complessità degli intrecci tra le collegate ; che la partecipazione al capitale della Banca Popolare della Provincia di Salerno risulta azzerata ; che il credito verso s.r.l. Josi Immobiliare (E. 46.000) è di problematico realizzo , essendo la debitrice inattiva e con patrimonio gravato da ipoteche ; che il valore delle attestazioni SOA , alla luce della perizia estimativa espletata , deve reputarsi azzerato .

Quanto alla massa debitoria , non sono previsti in piano ulteriori debiti di lavoro e previdenziali emersi nelle more ; ai debiti tributari vanno aggiunti quelli derivanti da avvisi di accertamento notificati da ultimo anche al commissario giudiziale per importi molto rilevanti ; deve tenersi conto di ulteriori debiti chirografari commerciali e verso fornitori emersi nelle more .

Anche la liquidità di c/c bancario indicata in piano è risultata nel frattempo azzerata a scomputo del passivo nei confronti dell'istituto bancario .

Le ragioni dianzi esposte possono ragionevolmente comportare la totale erosione delle ipotesi di soddisfo dei chirografari e la rilevante erosione delle ipotesi di soddisfo dei privilegiati .

Sussistono , allora , per quanto esposto , fondate ragioni per statuire la revoca dell'ammissione al concordato , palesandosi del tutto frustranea la ipotizzata integrazione del piano .

Contestualmente , istanti i creditori , viene riscontrata la sussistenza delle condizioni di fallibilità , lo stato di insolvenza e la legittimazione dei creditori istanti , sicchè va dichiarato il fallimento con contestuale sentenza .

SENTENZA

letti gli art. 1 , 5 , 16 L.F.

dichiara

il fallimento di " s.a.s. CAM di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e C " , sedente in Pontecagnano Faiano Via Aldo Moro - Centro Commerciale Il Granaio , in persona del legale rappresentante socio accomandatario ~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXX~~, nato a Salerno il 18 Luglio 1962,
nonché in proprio di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

nomina

il dott. Salvatore Russo giudice delegato alla procedura;

nomina

curatore il dott. Giulio Donnabella;

ordina

alla fallita di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l'elenco dei creditori entro tre giorni;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e personali, mobiliari e
immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di trenta giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in
cancelleria delle domande, precisando che le domande pervenute
successivamente saranno considerate tardive;

stabilisce

che si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al giudice delegato
all'udienza del 6 Marzo 2013 ore 11,30;

dispone

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione
dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale
dell'impresa, nonché su tutti i beni del fallito ovunque essi si trovino, e a
redigere l'inventario;

dispone

in ordine ai beni immobili e mobili registrati, che il curatore notifichi, nel più
breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni dal
momento in cui ne ha conoscenza, un estratto della sentenza dichiarativa di
fallimento ai competenti uffici, affinché, ai sensi dell'art. 88 L.F., si
provveda alle prescritte annotazioni;


dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità
a quanto previsto dall'art. 17 L.F. a cura della cancelleria;

dispone

che la cancelleria richieda la notifica della sentenza, entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, al pubblico ministero, ai debitori eventualmente
presso il domicilio eletto nel corso del procedimento, al curatore per estratto
e ai richiedenti il fallimento per estratto, e comunichi la sentenza entro
ventiquattrore al Registro delle Imprese nel quale l'impresa è registrata.

Così deciso in camera di consiglio, addì 16 Ottobre 2012.



Il Presidente rel.

Salvatore Russo